

### **Articolo 1 – Istituzione e Finalità**

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dello Statuto emanato con D.R. n. 545 del 4.8.2010, la *Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza*, denominata anche *Sapienza School of Advanced Studies* (d'ora in avanti: Scuola).
2. La Scuola è finalizzata al progresso della scienza ed alla valorizzazione dei giovani secondo criteri di merito. La Scuola è volta a fornire agli studenti nella fase degli studi pre e post-lauream percorsi ed attività formative, complementari a quelli previsti dagli ordinamenti, di alta qualificazione che ne promuovano le capacità, mediante arricchimento scientifico e culturale anche in senso interdisciplinare.
3. La Scuola è struttura e centro di spesa autonomo e si applicano ad essa le disposizioni di cui al Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in quanto compatibili.

### **Articolo 2 - Attività ed articolazione della Scuola**

1. La Scuola può svolgere le seguenti attività:
  - a) gestisce, ove istituito, un Collegio Superiore destinato a residenza per studenti e dottorandi selezionati sulla base del merito che abbia caratteristiche idonee a quanto stabilito dal MiUR in applicazione dell'art. 5 delle Legge 240/2010;
  - b) organizza prioritariamente attività di formazione integrativa per gli studenti della Scuola immatricolati ed iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale della Sapienza. Può organizzare ulteriori attività di formazione destinate a tutti gli studenti della Sapienza;
  - c) organizza attività di formazione integrativa anche in ambito dottorale e può offrire supporto dal punto di vista logistico e finanziario a dottorati e dottorandi della Sapienza;
  - d) organizza corsi di alta formazione e formazione;
  - e) promuove, coordina e sostiene dal punto di vista finanziario e logistico attività di ricerca di particolare rilievo, anche attraverso programmi rivolti a visiting professors;
  - f) la Scuola può avvalersi per lo svolgimento delle proprie attività di docenti di ruolo della Sapienza, di professori onorari ed emeriti e di studiosi esterni di elevata qualificazione scientifica anche residenti presso la Scuola;

- g) può stipulare accordi di collaborazione con altre istituzioni nazionali ed internazionali sia pubbliche che private;
  - h) svolge ogni altra attività ad essa demandata dagli Organi Accademici della Sapienza;
  - i) definisce il piano annuale e triennale delle attività formative della Scuola e ne pubblicizza i contenuti contemporaneamente alla presentazione dell'offerta formativa della Sapienza.
2. La Scuola, previa approvazione del Senato Accademico per gli aspetti culturali e del Consiglio di Amministrazione della Sapienza per gli aspetti finanziari, emana i seguenti regolamenti:
- a) Regolamento per la selezione e l'ammissione degli studenti alla Scuola e la partecipazione degli stessi alle attività della Scuola;
  - b) Regolamento per la partecipazione dei docenti alle attività didattiche della Scuola;
  - c) Regolamento per lo svolgimento delle attività di ricerca;
  - d) Regolamento di funzionamento autonomo del Collegio Superiore, ove istituito.

Il Regolamento di cui alla lettera a) disciplina, nel rispetto dei principi fissati dal MiUR in applicazione dell'art. 4 della Legge n. 240/10, la selezione degli studenti immatricolati ed iscritti alle lauree ed alle lauree magistrali, i requisiti di merito per l'accesso delle matricole, quelli per il mantenimento del diritto alla frequenza della Scuola, requisiti che dovranno garantire che i candidati dichiarati idonei siano dotati di un elevato potenziale culturale e di conoscenza, i criteri per la selezione dei dottorandi di ricerca, le modalità di svolgimento delle prove di accesso, anche in maniera differenziata a seconda della categoria di studenti (matricole, iscritti, dottorandi), i doveri e diritti degli studenti della Scuola.

Il Regolamento di cui alla lettera b) deve essere improntato alla selezione dei docenti sulla base del merito scientifico, nel rispetto delle norme della Sapienza per il conferimento di incarichi e del principio generale di priorità della salvaguardia della sostenibilità della offerta formativa della Sapienza.

Il Regolamento di cui alla lettera c) deve essere redatto nel rispetto dei principi che regolano l'attività di ricerca della Sapienza in termini di valutazione e valorizzazione dei prodotti.

Il Regolamento di cui alla lettera d) sarà adottato ove la Sapienza decida di rendere autonomo il Collegio rispetto alla Scuola per valorizzarne il funzionamento ai fini di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 240/10 ed in conformità ai requisiti dettati dai decreti legislativi attuativi emanati in applicazione dello stesso art. 5.

3. Le attività di formazione e la selezione degli studenti della Scuola sono articolate in base alle seguenti aree accademiche:
- I) Area Accademica delle Scienze giuridiche, politiche, economiche e sociali
  - II) Area Accademica delle Scienze della vita
  - III) Area Accademica delle Scienze e tecnologie
  - IV) Area Accademica degli Studi umanistici

### Articolo 3 – Organi della Scuola.

1. Sono organi della Scuola:

- a) Presidente
- b) Direttore;
- c) Comitato d'Indirizzo
- d) Consiglio Direttivo;

2. Il **Presidente** della Scuola è il Rettore o suo delegato. Il Presidente convoca e presiede il Comitato d'indirizzo. Qualora il Rettore proceda alla delega assume le funzioni di Presidente d'onore.

3. Il **Direttore** è nominato dal Rettore tra i docenti di prima fascia dotati di idonei requisiti di alta qualificazione accademica e scientifica, su conforme parere del Senato Accademico, esso viene automaticamente inserito tra i *Senior research fellows* della Scuola di cui al successivo art. 4 .

La carica di Direttore è incompatibile con le cariche di Rettore, di Direttore di Dipartimento, di Direttore di Centro di qualsiasi natura, di Preside di Facoltà, di Presidente e membro del CSSV, di Presidente e membro del NVA. .

Il Direttore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Direttore:

- a) rappresenta la Scuola, sovrintende al suo funzionamento ed ha la vigilanza sui suoi servizi;
- b) è membro del Comitato d'indirizzo;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- d) presenta annualmente al Comitato di Indirizzo e successivamente al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione della Sapienza un rapporto sulle attività didattiche e di ricerca svolte all'interno della Scuola;
- e) esercita tutte le attribuzioni che gli sono specificatamente conferite dal presente Regolamento e quelle previste dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità per i Direttori di Dipartimento, in quanto compatibili;
- f) rilascia attestazioni agli studenti della Scuola sulle attività formative complementari svolte all'interno della Scuola;

- g) collabora con Dipartimenti, Facoltà ed altre strutture dell'ateneo al fine di realizzare gli obiettivi programmati;
- h) in caso di necessità e indifferibile urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone, per la ratifica allo stesso Consiglio, nella seduta immediatamente successiva;
- i) organizza la selezione degli Studenti;
- l) coadiuvato dal segretario amministrativo, utilizza il personale tecnico-amministrativo funzionalmente assegnato alla Scuola e ne coordina le attività secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'Università;
- m) nomina tra i membri della Scuola un Vice-direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento ovvero per delega su determinate materie;
- n) predispose il piano annuale e triennale sulla base delle disponibilità finanziarie, umane e logistiche ed in base alle esigenze didattiche e di ricerca della Scuola, indicando sia il numero di docenti (fellows) necessari che il numero totale di studenti selezionabili. Il numero di studenti selezionabili per ogni area accademica è individuato per metà su base paritetica tra le aree accademiche della Scuola e per la restante metà secondo criteri premiali nei tempi e con le modalità stabilite dal Senato Accademico;
- o) cura, attraverso l'Amministrazione per quanto di competenza, la manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate alla Scuola;
- p) al Direttore della Scuola è corrisposta un'indennità, stabilita dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai predetti Organi di Governo, su proposta del Comitato. Il mancato raggiungimento degli obiettivi può comportare la sospensione/sostituzione dalla funzione da parte del Rettore, previamente e adeguatamente motivata.

4. Il **Comitato di Indirizzo** è l'organismo di programmazione della Scuola ed ad esso sono attribuiti compiti di definizione degli obiettivi di programmazione generale di tutte le attività di didattica e di ricerca della Scuola, ivi comprese la proposte di attivazione di corsi di alta formazione e formazione. Il Comitato d'indirizzo è composto da:

- a) il Rettore della Sapienza o suo delegato che lo presiede; qualora il Rettore proceda alla delega assume le funzioni di presidente d'onore anche all'interno del Comitato d'indirizzo.
- b) il Direttore della Scuola;
- c) il Vice-Direttore della Scuola;
- d) due rappresentanti dei docenti eletti tra i fellows interni della Scuola;
- e) due rappresentanti eletti dagli studenti della Scuola fra gli studenti della stessa;

- f) un rappresentante del personale TAB assegnato alla Scuola;
- g) dal Segretario Amministrativo che svolge le funzioni di segretario senza diritto di voto;

La composizione del Comitato può essere integrata con un massimo di sei membri esterni di elevata qualificazione culturale o che si sono distinti per attività in favore della cultura nominati dal Rettore, sentito il Senato Accademico.

Il Comitato di Indirizzo è convocato dal Presidente, di norma, almeno una volta l'anno con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'anno accademico. Il Comitato di Indirizzo valuta il piano annuale e triennale predisposto dalla Scuola di concerto con il Direttore. Il piano annuale può essere modificato ed integrato per corrispondere a esigenze specifiche legate prioritariamente ai fabbisogni degli studenti della Scuola in relazione anche alla tipologia di corsi di studio ai quali essi sono iscritti.

5. Il **Consiglio Direttivo** è l'organo della Scuola al quale sono attribuite tutte le funzioni amministrativo-gestionali che il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità prevede per i Dipartimenti, in quanto compatibili.

Il Consiglio direttivo è composto da:

- il Direttore;
- il Vice-Direttore della Scuola;
- un membro nominato dal Senato Accademico fra i propri componenti;
- un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti;
- un rappresentante eletto dagli studenti della Scuola fra gli studenti della stessa;
- un numero di coordinatori pari al numero di aree accademiche a titolo consultivo.
- il segretario amministrativo.

In particolare, spetta al Consiglio:

- a) definire, nel rispetto degli obiettivi programmatici formulati dal Comitato di Indirizzo, i criteri per la predisposizione del bilancio previsionale della Scuola;
- b) approvare i bilanci sia previsionali che di rendicontazione della Scuola;
- c) promuovere la valutazione delle attività della Scuola;
- d) approvare il piano annuale e triennale.

Alle riunioni del Consiglio partecipa con funzioni di verbalizzante il Segretario amministrativo della Scuola.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni volta che ne faccia richiesta scritta al Direttore almeno un terzo dei componenti.

6. Il **Segretario Amministrativo** è un funzionario amministrativo di adeguato profilo e qualificazione professionale nominato dal Direttore Generale, dipende funzionalmente dal Direttore della Scuola e provvede all'organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento degli uffici e dei servizi costituiti nella Scuola in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Direttore e dagli altri organi.

Al Segretario Amministrativo compete la gestione amministrativa, finanziaria e contabile dello Scuola.

In particolare:

- a) cura l'attuazione delle deliberazioni e dei programmi adottati dagli organi di governo della Scuola;
- b) cura la redazione e conservazione degli atti e dei provvedimenti, anche degli organi collegiali;
- c) predispone tecnicamente i bilanci sia previsionali che di rendicontazione e coadiuva il Direttore della Scuola nella predisposizione del piano annuale e pluriennale delle attività;
- d) partecipa alle riunioni di tutti gli organi collegiali con funzioni consultive e svolge le funzioni di segretario verbalizzante;
- e) coadiuva il Direttore, utilizzando il personale tecnico-amministrativo funzionalmente assegnato alla Scuola secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'Università;

7. Gli organi collegiali di cui al presente articolo si riuniscono validamente con la presenza della metà più uno dei componenti in carica aventi diritto di voto, escludendo dal computo gli assenti giustificati. Le decisioni sono prese a maggioranza dei partecipanti alla votazione. In caso di parità di voti, prevale quello del Direttore (o, quando lo sostituisce, del Vice-Direttore).

#### **Articolo 4 - Organizzazione didattica della Scuola**

1. La Scuola ai sensi dello Statuto della Sapienza e dell'art. 1 del presente Regolamento attiva ogni anno per gli studenti della Scuola stessa attività formative integrative sia di carattere disciplinare, in coerenza con le aree accademiche di cui all'art. 2, che interdisciplinari inserite nell'apposito piano adottato dal Comitato di Indirizzo.

2. Possono essere membri della Scuola:

- a) *Senior Research Fellows*: studiosi di elevata qualificazione scientifica a livello internazionale, scelti tra i docenti di ruolo in servizio, onorari o emeriti della Sapienza ovvero di altre istituzioni italiane o estere; almeno due terzi dei Senior Research fellows interni sono scelti tra i professori di ruolo in servizio;
- b) *Junior Research Fellows*: studiosi nella fase iniziale della carriera dotati di elevato potenziale scientifico e impegnati in ricerche di particolare importanza, scelti tra i professori di ruolo e ricercatori della Sapienza ovvero di altre istituzioni italiane o estere. Per la valutazione ci si avvale, di norma, di indicatori scientometrici internazionale.

3. I *fellows* esterni alla Sapienza assumono inoltre la qualifica di *Visiting*. Il loro rapporto con la Scuola è regolato da apposite convenzioni/accordi tra la Sapienza e le istituzioni esterne sia nazionali che estere di provenienza. Per particolari esigenze i *Visiting* possono essere selezionati anche attraverso appositi avvisi disciplinati dal Regolamento di cui all'art. 2 comma 2 lettera b) del presente Regolamento. Il numero complessivo dei *Senior research fellows* esterni nonché delle altre tipologie di *fellows* è determinato annualmente dal Consiglio di Indirizzo sulla base delle disponibilità finanziarie, umane e logistiche e delle esigenze didattiche e di ricerca della Scuola.

4. Il numero di *fellows* da selezionare tra i docenti interni è disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 2 comma 2 lettera b) del presente Regolamento. La selezione dei *fellows* interni è effettuata ogni anno entro la data di scadenza della programmazione dell'Ateneo con le modalità definite nell'apposito Regolamento di cui all'art. 2 comma 2 lettera b) del presente regolamento.

L'incarico di *fellows* interno ha, di norma, durata triennale ed è rinnovabile.

Lo svolgimento di compiti didattici all'interno della Scuola concorre all'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.

5. Per ogni area accademica è nominato un coordinatore eletto tra i *fellows* interni della Scuola appartenenti alla stessa area accademica. Il Coordinatore resta in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile per un solo mandato. Il Coordinatore rappresenta la area accademica in seno al Consiglio Direttivo e ne coordina l'attività in coerenza alle linee programmatiche ed ai piani adottati dallo stesso Consiglio.

L'area accademica è composta da *Senior research fellows*, *Junior Research Fellows* interni e da quelli esterni che afferiscono alla Scuola per un periodo non inferiore ad un anno accademico.

6. Qualora la Scuola voglia istituire ed attivare corsi di alta formazione e formazione si dovrà attenere ai contenuti dei relativi articoli del "Regolamento per l'istituzione, attivazione e gestione dei Master Universitari, dei corsi di Alta

Formazione e di Formazione"; per la Scuola l'organo collegiale che ne approva la proposta è il Comitato d'indirizzo.

#### **Articolo 5 - Personale**

1. La Scuola si avvale del personale tecnico-amministrativo della Sapienza, funzionalmente assegnato dal Direttore Generale alla Scuola stessa.

#### **Articolo 6 – Risorse finanziarie.**

1. Le risorse finanziarie della Scuola sono costituite dalle risorse appositamente ad essa destinate dalla Sapienza, da contributi europei, statali, regionali o locali, contributi di enti e privati versati per convenzione o a titolo di liberalità, finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati (che possono essere vincolati esplicitamente dai donanti per finalità specifiche), ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione alle attività della Scuola.

#### **Art. 7 Modalità di accesso di studenti**

1. Ogni anno la Scuola emana in tempo utile e comunque non oltre il 30 giugno il bando di ammissione redatto secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) del presente Regolamento, determinando in coerenza al piano di programmazione annuale il numero complessivo di studenti ammissibili e la ripartizione dei posti in base alle aree accademiche, inoltre nel regolamento e nel relativo bando dovrà essere specificato che in assenza di candidati idonei per una o più aree accademiche i posti verranno ridistribuiti sulle altre aree laddove per esse siano rimasti esclusi candidati idonei.
2. L'ammissione alla Scuola è comunque subordinata per gli studenti dei corsi di studio ad accesso programmato il superamento della prova di accesso ed alla effettiva immatricolazione. Gli studenti ammessi alla Scuola sono esentati dal sostenimento delle prove per la verifica delle conoscenze qualora per il corso di studi prescelto sia prevista tale tipologia di prova.
3. Lo stesso bando fissa i criteri, i requisiti e le modalità per la conferma degli studenti già iscritti alla Scuola. Inoltre detta criteri, requisiti e modalità per l'accesso/conferma degli studenti immatricolati alle lauree Magistrali biennali e per quelli del 4° anno delle magistrali a ciclo unico.

4. Entro la stessa data, di norma, la Scuola emana il bando di ammissione redatto secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) del presente Regolamento, per l'ammissione dei dottorandi di ricerca.

#### **Art. 8 Valutazione dell'attività didattica**

1. La valutazione didattica della Scuola è a cura di un apposito Nucleo di Valutazione. Tale funzione può essere svolta anche dal Nucleo di Valutazione di Ateneo.

#### **Art 9 – Norme transitorie e finali**

1. In prima applicazione il Senato Accademico può promuovere le attività della Scuola nelle more della costituzione degli organi ed il Rettore emanarne le disposizioni applicative.
2. Il Bando per l'ammissione alla Scuola per l'anno accademico 2011/2012 sarà redatto assegnando ad ogni area accademica un uguale numero di posti. A partire dall'anno accademico 2012/2013 il numero di posti sarà attribuito secondo i criteri di cui all'art. 3 comma 3 lettera n).
3. Purchè costituiti gli organi della Scuola possono funzionare anche in presenza del 50% delle tipologie di componenti previste.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto Rettorale.
5. Gli Organi della Scuola hanno durata triennale e sono rinnovabili;
6. In prima applicazione la valutazione didattica della Scuola è affidata al Nucleo di Valutazione di Ateneo"
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme di carattere generale ed a quelle regolamentari della Sapienza se non in contrasto con il presente regolamento.